

STUDIO SESANA ASSOCIATI

Ai Sigg. CLIENTI
Titolari P.Iva

Nuova territorialità IVA prestazioni di servizi e novità modelli INTRASTAT anno 2010

Dal 1° gennaio 2010 le regole su cui da decenni poggia il funzionamento dell'Iva hanno subito un profondo cambiamento. La "Legge Comunitaria 2008" ha delegato il Governo al recepimento nell'ordinamento nazionale delle Direttive Comunitarie 8, 9 e 117 del 2008, che hanno apportato **modifiche sostanziali** al sistema comune dell'Iva in materia di **territorialità delle prestazioni di servizi** e di **obblighi Intrastat**.

Le nuove norme trovano (sarebbe meglio dire hanno trovato) **applicazione dal 1° gennaio 2010**, ma le disposizioni necessarie per applicare le nuove norme sono state approvate successivamente a tale data, creando non poche difficoltà ed incertezze agli operatori del settore ed ai professionisti delle aziende, soprattutto per quanto riguarda gli obblighi Intrastat.

Il **principio cardine** della riforma Iva poggia sul rovesciamento del principio su cui è basata la definizione della **rilevanza territoriale** dei servizi nell'ambito dei rapporti **fra soggetti passivi** (cioè titolari di partita Iva): la regola generale (contenuta nel nuovo art. 7-ter del D.P.R. 633/72) passa dal luogo in cui è stabilito il prestatore a quello del **luogo in cui è stabilito il committente**; il luogo del prestatore e di utilizzo della prestazione mantengono la loro rilevanza in **alcune** specifiche **fattispecie derogatorie** della regola generale (art. da 7-quater a 7-septies del D.P.R. 633/72).

Per le prestazioni rese a privati consumatori (soggetti non titolari di P.Iva) si conferma, come regola generale, quella della tassazione nel Paese del prestatore (con la previsione di alcune deroghe specifiche).

STUDIO SESANA ASSOCIATI

Considerata la portata molto ampia di tali novità riteniamo impossibile fare un elenco esaustivo delle singole casistiche, pertanto Vi esortiamo a contattarci per esaminare la norma che deve essere applicata alla specifica prestazione di servizi da Voi resa (molti di Voi sono stati già contattati personalmente). Notevoli **novità** sono state introdotte (Decreto 22 febbraio 2010) anche in materia di obblighi **Intrastat**:

- **obbligo di rilevare** nei modelli i **servizi resi o ricevuti** in ambito UE;
- nuove soglie per la **periodicità** e relativi **termini di presentazione**;
- obbligo di **presentazione** dei modelli **solo in via telematica**.

In merito alla periodicità Vi segnaliamo che **da gennaio 2010** gli elenchi vanno presentati con periodicità mensile, salvo per i soggetti che hanno realizzato, nei **4 trimestri precedenti** e per ciascuna categoria di operazioni singolarmente considerata (beni o servizi), un **ammontare totale trimestrale non superiore ad Euro 50.000=**, per i quali la presentazione va effettuata con **periodicità trimestrale** (non esiste più la presentazione annuale).

Gli elenchi possono essere **presentati esclusivamente in via telematica entro il 25 del mese successivo** al periodo di riferimento.

Considerati la nuova periodicità ed i relativi termini Vi esortiamo a far pervenire allo Studio celermente le fatture emesse e/o ricevute (anche anticipandole via fax) verso e da soggetti passivi comunitari al fine di effettuare nei tempi l'invio telematico dei relativi modelli Intrastat.

Cogliamo l'occasione per ricordarVi di controllare sempre che sulle fatture ricevute vi sia il numero identificativo Iva del fornitore comunitario e di verificare la validità del numero identificativo Iva del cliente da inserire obbligatoriamente nelle fatture da Voi emesse.

Ben consapevoli che si tratta di un appesantimento (con aggravio in termini di costo) di un adempimento che per alcuni di Voi era solo annuale (e per di più su carta), siamo a chiedere la Vostra collaborazione per poter rispettare le nuove scadenze (bene che vada trimestrali).

A disposizione per chiarimenti, porgiamo i nostri migliori saluti.

Milano, 11 marzo 2010.

STUDIO SESANA ASSOCIATI